



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

*Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio II*

MANUALE PER L'OPERATORE CONSOLARE DI ANAGRAFE
(versione 2.0)

Curatori: Claudia Manni – Maria Rosella Bonini

Premessa

Il “Manuale per l'operatore consolare di anagrafe” fu compilato e pubblicato su MAEnet nel 2009.

A quel tempo erano passati pochi anni dall'introduzione della legge sul voto degli italiani all'estero, applicata per la prima volta nel 2003; poiché per legge da quei dati si doveva partire (e si deve ancora oggi) per compilare l'elenco degli elettori, la nuova normativa sul voto fu, da un punto di vista amministrativo, l'accadimento che impose all'attenzione della rete consolare la necessità di avere dati, relativi ai connazionali residenti all'estero, completi, controllati e aggiornati.

Nel 2003 i nominativi c.d. “allineati”, cioè quelli i cui dati sono perfettamente coincidenti fra i consolati e i comuni, erano circa il 40% di quelli rispettivamente registrati. Da diversi anni invece ormai tale dato si attesta stabilmente sopra il 95%, potendo considerare il cinque per cento residuo come una percentuale fisiologica dovuta ai necessari tempi di acquisizione degli aggiornamenti con gli strumenti attuali: percentuale che sarà finalmente eliminata quando si potrà pervenire alla totale interoperabilità informatica delle piattaforme interessate.

Questo enorme progresso dell'allineamento (ricordo che la base di calcolo è costituita da milioni di nominativi, che erano circa tre nel 2003 e oggi ormai sfiorano i sette) è il frutto del lavoro di migliaia di operatori, una parte dei quali lavorano al MAECI: per loro era stato perciò compilato il Manuale di quattordici anni fa, con lo scopo – tuttora attuale – di fornire un testo di rapido riferimento per la trattazione della materia.

Ma in quattordici anni nuovi e migliori strumenti informatici sono stati creati, qualche norma è stata introdotta o aggiornata, e molta esperienza è stata fatta all'estero e al Ministero: per questi motivi è necessario pubblicare una nuova edizione del Manuale che – accanto alla spiegazione dei riferimenti normativi e delle procedure previste, che rimane con un taglio operativo e di pronto riferimento – ponga ancora più in luce, con lo scopo di aiutare chi se ne occupa all'estero, i casi concreti ma anche l'ambito in cui certe azioni amministrative sono richieste e perché.

Concludo con alcuni doverosi, ma soprattutto sentiti ringraziamenti:

- ai colleghi del Gruppo Funzioni Consolari della DGAI, presenti e passati, senza la cui professionalità e passione niente di tutto questo sarebbe stato possibile;
- alla collega Maria Rosella Bonini, che non solo ha collaborato alla revisione del Manuale che oggi viene pubblicato, ma soprattutto è stata ed è ancora costante stimolo quotidiano per me, oltre ad essere sicuro riferimento in materia per tanti addetti all'estero;
- alla DGIT perché mi regala la fortuna di poter progredire ogni giorno, dando contenuto all'onore di servire lo Stato;
- a tutti gli addetti del MAECI di ogni livello, oggi all'estero o a Roma (oppure anche in pensione), perché tutti insieme dobbiamo essere orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto e perché, senza il loro stimolo e la loro collaborazione, questo manuale sarebbe stato un po' più povero.

Buona lettura, e buon lavoro a tutti noi!

Claudia Manni

Roma, 6 giugno 2023

INDICE

Capitolo I (a cura di Claudia Manni) - Parte generale.....	4
1. <i>Lo schedario consolare – Un pochino di storia (forse in parte inattesa)</i>	
2. <i>Lo schedario consolare – Perché non è un'anagrafe (anche se la chiamiamo così)</i>	
3. <i>Lo schedario consolare e l'AIRE – Uguaglianze e differenze; normative di riferimento</i>	
4. <i>Normativa: dove trovarla? E le istruzioni ministeriali?</i>	
5. <i>Banche dati informatiche: quali sono? Dove si trovano? Come si usano?</i>	
6. <i>Ho un dubbio: a chi mi posso rivolgere al Ministero?</i>	
7. <i>Lo schedario consolare, l'AIRE e il voto all'estero. Che cos'è l'allineamento dei dati?</i>	
Capitolo II – L'iscrizione all'AIRE	13
1. <i>Il concetto di residenza</i>	
2. <i>La funzione dell'anagrafe</i>	
3. <i>Principi generali della Legge 27 ottobre 1988, n. 470</i>	
4. <i>Obbligatorietà dell'iscrizione in AIRE</i>	
5. <i>Tempistica per la richiesta di iscrizione in AIRE</i>	
6. <i>La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE</i>	
7. <i>Casi in cui il cittadino italiano deve chiedere di essere iscritto all'AIRE</i>	
8. <i>Trasmissione di atti di stato civile</i>	
9. <i>Iscrizione all'AIRE dei detenuti</i>	
10. <i>Iscrizione in AIRE del minore, nato in Italia, da genitore iscritto in AIRE</i>	
11. <i>Iscrizione in schedario (non in Aire) del minore per il quale non si dispone dell'atto di nascita</i>	
12. <i>Accertamento della residenza all'estero del connazionale</i>	
13. <i>Il modello Cons01</i>	
14. <i>Cambiamento del Comune di iscrizione AIRE</i>	
15. <i>Iscrizione d'ufficio – Principio operativo e tempi</i>	
16. <i>Ricorso contro l'iscrizione all'AIRE: quali documenti conservare nel fascicolo</i>	
17. <i>Casi di esclusione dall'iscrizione all'AIRE</i>	
18. <i>Gestione anagrafica del minore non convivente con entrambi i genitori e residente all'estero</i>	
19. <i>Poteri degli uffici consolari onorari in materia di AIRE</i>	
20. <i>Autocertificazione</i>	
Capitolo III – La cancellazione dall'AIRE	32
1. <i>Casi in cui il Comune procede alla cancellazione dall'AIRE</i>	
2. <i>Innovazioni introdotte dalla legge 27 maggio 2002, n. 104: casi in cui l'Ufficio consolare richiede la cancellazione dall'AIRE</i>	
3. <i>Rimpatrio – Franchigia doganale</i>	
Capitolo IV – Elenco aggiornato/Elenco elettori.....	36
1. <i>Schedari consolari, elenchi AIRE ed elenco aggiornato</i>	
2. <i>Caratteristiche dell'elenco aggiornato e differenze rispetto a schedari ed AIRE</i>	
3. <i>L'unificazione e le varie tipologie di risultato: allineati, "Solo MAE" e "Solo MIN"</i>	
4. <i>Come trattare i "Solo MAE" e i "Solo MIN"</i>	
5. <i>Verifiche anagrafiche in occasione degli eventi elettorali</i>	

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

Chiunque lavori in un consolato è abituato a sentir parlare di “anagrafe consolare”; ma questa espressione definisce una cosa che... giuridicamente non esiste. Vediamo perché.

1. Lo schedario consolare – Un pochino di storia (forse in parte inattesa)

Ogni legge riflette il momento storico della sua emanazione, per gli argomenti e per le procedure: il Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, contenente la legge consolare, presenta infatti alcune norme relative alla marina mercantile e alla tutela dei naufraghi cittadini, mentre ovviamente non si parla di viaggi aerei, e men che meno di banche dati elettroniche; e quanto alle procedure si fa addirittura menzione, nell'articolo 13, delle spese relative al personale amanuense.

Vi sono però principi normativi che restano immutati nel tempo: la legge del 1866 stabilisce infatti un principio generale tuttora valido relativamente ai compiti del consolato (art. 23: “[I Consoli] Assistono e proteggono i connazionali, tutelano i loro interessi, specialmente se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali”).

E la stessa legge definisce anche una procedura operativa tuttora in essere, anche se con modalità evidentemente diverse dopo oltre un secolo e mezzo: è necessario avere un elenco dei cittadini residenti. L'art. 24 della legge del 1866 stabiliva infatti che “[I Consoli] Tengono aperto nell'ufficio consolare un registro per l'iscrizione dei nazionali dimoranti nel distretto”.

Saltando in avanti di circa un secolo, il DPR 200/1967 stabiliva all'art. 67 che “Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione”. Le ondate migratorie degli italiani verso l'estero si erano susseguite nel tempo, il numero dei cittadini da amministrare era cresciuto, erano comparsi nel frattempo mezzi moderni non solo di trasporto, ma soprattutto di lavoro, come la macchina da scrivere o il telefono: ed ecco che quindi dal ‘registro’ del 1866 si passa allo ‘schedario’ degli anni '60.

Il registro è statico quanto lo schedario è dinamico, potendo essere gestito inserendo e togliendo appunto “schede”. E ‘schedario’ è rimasto fino ai giorni nostri: anche l'art. 8 del D. Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, attualmente vigente, parla infatti di “schedario consolare”.

Naturalmente la tenuta dello schedario consolare si è adeguata alle innovazioni intervenute nel tempo: non è a tutti noto, a questo proposito, che una norma tuttora in vigore ma risalente all'ormai lontano 1988 (art. 17, legge 470/1988) prescrive che gli schedari e i registri di cui all'allora vigente DPR 200/1967 dovranno essere tenuti utilizzando “sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati”.

In un tempo in cui non tutti gli uffici all'estero erano dotati di fax (!), i personal computer erano oggetti rari negli uffici (e funzionavano solo con i floppy disk da 5¼: quelli da 3½ sarebbero comparsi poco dopo), la posta elettronica sconosciuta... essere obbligati a gestire lo schedario consolare con ‘sistemi elettronici’ poteva sembrare fantascienza: e invece questa intuizione (e, va detto, questo coraggio dell'Amministrazione degli Affari Esteri nell'accettare una sfida che allora poteva apparire come futuribile) fu il volano che permise, già più di trent'anni fa, di impiantare la struttura come la conosciamo ancora oggi: lo schedario consolare è tenuto per legge mediante una procedura informatizzata che fin dall'inizio è sempre stata uguale in tutti gli uffici all'estero.

2. Lo schedario consolare – Perché non è un'anagrafe (anche se la chiamiamo così)

Nel quadro giuridico italiano è previsto che le anagrafi – sia quelle relative a chi è residente in Italia, sia quelle riguardanti gli italiani che risiedono all'estero – siano tenute dai comuni italiani. La figura dell'ufficiale d'anagrafe, infatti, è prevista solo nei comuni: e la parola “anagrafe” in tutto il D. Lgs. 71/2011 (che contiene le norme sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari) è citata una sola volta all'art. 9, con riferimento appunto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, tenuta dai comuni.

Perché gli uffici consolari, ai quali pure sono attribuite moltissime funzioni che sono svolte anche in Italia (si pensi solo, fra le altre, a quelle di notaio, di ufficiale di stato civile, di giudice tutelare, di autorità marittima) non sono invece titolari dei poteri dell'ufficiale d'anagrafe?

Questi poteri sono definiti nell'art. 4 della legge 1228/1954: mettiamolo a confronto con le disposizioni analoghe che riguardano gli uffici consolari:

Art. 4 legge 1228/1954 (Ufficiali d'anagrafe)	Uffici consolari
1. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.	Sì, in parte: i consolati devono tenere aggiornato lo schedario consolare (art. 8 D. Lgs. 71/2011), ma non curano la tenuta degli atti anagrafici.
2. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.	No: i consolati <u>non possono disporre accertamenti per confermare la situazione dichiarata</u> .
3. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.	Sì.

Ecco perché gli uffici consolari non sono, né possono essere, titolari delle funzioni di ufficiale d'anagrafe: perché non hanno la potestà – mancando dei relativi mezzi concreti e giuridici, poiché agiscono in uno Stato straniero – per disporre gli accertamenti necessari ad “appurare la verità” delle dichiarazioni anagrafiche.

Gli uffici consolari operano quindi sulla base dei documenti prodotti dagli interessati e del contenuto delle loro dichiarazioni, che comunque – è bene ricordarlo – sono rese assumendosi le responsabilità anche penali sulla veridicità di quanto dichiarato. D'altra parte, l'intera normativa anagrafica italiana attribuisce al cittadino (e non allo Stato) la responsabilità e il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche; prevede inoltre la possibilità di fare verifiche, purché però le condizioni locali lo consentano: ed è per questo che l'anagrafe con valore giuridico può essere tenuta solo in Italia nei comuni, visto che all'estero le verifiche diverse da quelle documentali non sono possibili.

In conseguenza di tutto ciò, lo schedario consolare non è un'anagrafe e non ha il valore giuridico dell'anagrafe. Ne segue, ovviamente, che gli uffici consolari NON possono rilasciare certificati di residenza, ma solo certificati di iscrizione nello schedario consolare (art. 8 D. Lgs. 71/2011; messaggio n. 152038 del 25.05.2011).

3. Lo schedario consolare e l'AIRE – Uguaglianze e differenze; normative di riferimento

Ecco un rapido confronto fra le caratteristiche principali dello schedario consolare e dell'AIRE comunale:

	Schedario consolare	AIRE
Chi lo tiene?	Gli uffici consolari (art. 8 D. Lgs. 71/2011).	I comuni e il Ministero dell'Interno (art. 1, legge 470/1988).
Come si tiene?	Su supporto informatico uguale per tutti dal 1988 (art. 17, legge 470/1988).	Su supporto informatico uguale per tutti dal 2022 (completamento subentro ANPR).
Ha valore anagrafico?	No	Sì
Quali dati sono contenuti?	Dati anagrafici personali del cittadino e dati relativi a molti altri servizi di cui usufruisce (passaporti, stato civile, eccetera).	Dati anagrafici dei cittadini.
Si possono iscrivere stranieri?	Sì, sia residenti che non residenti.	No
Si possono iscrivere non residenti?	Sì, sia italiani che stranieri.	No
Ci si può iscrivere direttamente?	Sì. Se la domanda è presentata da un cittadino residente, all'iscrizione nello schedario consegue la richiesta di iscrizione nell'AIRE comunale.	No. La richiesta di iscrizione all'AIRE deve sempre provenire da un ufficio consolare.
Esiste una banca dati centralizzata?	Sì, SIFC1 (dal 2016).	Sì, ANPR (dal 2022).
Si può consultare l'altra banca dati?	Sì (banca dati CIC e in futuro direttamente ANPR).	No (almeno, per il momento: i comuni attualmente non possono leggere i dati dei consolati).

4. Normativa: dove trovarla? E le istruzioni ministeriali?

Quando si lavora in un consolato, a qualunque settore si sia addetti, se non si conosce la normativa si lavora peggio. Non per forza si lavora “male”, nel senso che è comunque possibile che le procedure adottate siano corrette; ma si lavora sicuramente “peggio” di quanto si può fare se si ha contezza dei testi di legge che regolano la materia di cui ci si occupa, perché senza conoscere la normativa si agisce sempre con un dubbio di fondo sulla correttezza dell'azione amministrativa. Nulla come la frase “faccio così perché si è sempre fatto così” è nemico della serenità degli operatori, oltre che ovviamente possibile veicolo di procedure sbagliate.

Non bisogna avere paura delle norme di legge, e soprattutto della propria capacità di leggerle e capirle. Al contrario: l'esperienza insegna che la semplice lettura di un comma o di un articolo, fatta da chi non pensava di poter “ambire” a tanto, ha aperto orizzonti la cui certezza si leggeva negli occhi degli operatori.

In generale, il sito di riferimento per la consultazione delle norme di legge (intendendo con ciò tutto quello che è oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si tratti di leggi o di altro strumento

normativo) è “Normattiva” (www.normattiva.it). Si tratta di un sito realizzato dalla PA per coordinare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, al cui interno è possibile consultare le norme non solo nella formulazione oggi in vigore, ma anche nel testo originario oppure ad una qualsiasi data intermedia che può essere selezionata. Sono inoltre presenti tutti i riferimenti alle norme che hanno modificato nel tempo quella originaria, permettendo così – se necessario – di ricostruire esattamente la situazione in un dato punto nel tempo.

Per quanto riguarda le norme interne al MAECI, esse sono tutte pubblicate sulla intranet ministeriale. Nella sezione “Dati” (visibile in home page in alto al centro) sono infatti contenute alcune sotto voci, due delle quali sono soprattutto di interesse per chi è addetto alle funzioni consolari: la sezione “Circolari” contiene tutte le Circolari emanate nel tempo; e la sezione “Normativa consolare” contiene – suddivise per argomenti – tutte le norme e le istruzioni relative a ciascun settore, inclusi i messaggi ministeriali di rilievo generale.

5. Banche dati informatiche: quali sono? Dove si trovano? Come si usano?

L’operatore consolare dispone di diverse banche dati informatiche. Tranne il Sifc di sede, le altre sono tutte di consultazione, ma sono preziose per coadiuvare la definizione delle posizioni anagrafiche dei connazionali.

Sifc di sede: l’applicativo denominato SIFC (Sistema Integrato di Funzioni Consolari) integra le funzioni proprie dell’anagrafe consolare con quelle del rilascio dei documenti di identità e di viaggio, della contabilità attiva, oltre alla funzione di protocollazione automatica ed alla funzione di posta elettronica certificata integrata. Tale programma, che è più corretto chiamare piattaforma data la complessità e la molteplicità di funzioni svolte, è utilizzato anche per lo scambio telematico delle informazioni relative agli italiani residenti all’estero fra consolati e comuni per il tramite del Ministero dell’Interno.

A parte il Sifc di sede, a tutte le altre banche dati si può accedere (oltre che ovviamente digitando l’url relativa) direttamente dal Portale Anagrafe e Funzioni consolari (<https://anagrafe.esteri.it>). Nel medesimo Portale, gestito dall’omonimo gruppo di lavoro della DGAI-08 e vera miniera di informazioni, sono inoltre disponibili: i manuali utente di tutte le procedure; i dati statistici relativi alle attività consolari, aggiornati mensilmente; i dati relativi agli eventi elettorali e molto altro.

Le due principali banche dati di interesse per l'operatore consolare, entrambe raggiungibili dal Portale Anagrafe e consultabili utilizzando le medesime credenziali usate per il Sifc di sede, sono:

Sifc1: il Sifc1 è una stupenda “invenzione” degli informatici del MAECI, che dal 2016 hanno messo a disposizione di tutti gli uffici consolari la possibilità di consultare i dati essenziali contenuti nei Sifc di tutte le Sedi. Anche se i responsabili preferiscono fare atto di modestia, limitandosi a parlare (solo se richiesti) di “aggiornamento quotidiano”, in realtà i dati sono aggiornati automaticamente diverse volte al giorno. Il Sifc1, insomma, è una specie di miracolo informatico continuamente aggiornato sotto le nostre dita che pestano sulle tastiere; senza fare rumore, ma mettendo a disposizione di tutti gli operatori consolari uno strumento potentissimo con una velocità di ricerca eccezionale, che non solo può dare molte informazioni praticamente in tempo reale, ma soprattutto può far risparmiare agli operatori moltissimo tempo, anche tenendo conto degli scarti dovuti al fuso orario che caratterizzano l'operatività di una rete mondiale come quella degli uffici consolari italiani.

Nel Sifc1 è contenuto un riassunto delle informazioni principali relative a tutte le posizioni registrate in tutti gli schedari consolari. Quando si dice “tutte”, si intende appunto tutte: sono quindi leggibili i dati essenziali riguardanti non solo le posizioni dei cittadini oggi vivi, residenti ed in sede, ma anche le altre: quelle riguardanti i cittadini trasferiti, deceduti, rimpatriati; quelle riguardanti gli stranieri; quelle riguardanti persone che non risiedono nella circoscrizione ma per le quali la Sede ha ritenuto opportuno creare una scheda nel proprio Sifc (come ad esempio i dati riguardanti il genitore non convivente di un minore residente nella circoscrizione).

In totale, le schede contenute nei Sifc di tutte le Sedi sono, a giugno 2023, circa 17 milioni.

L'uso della piattaforma Sifc1, ovviamente di sola consultazione, è assolutamente intuitivo, e non è quindi necessario fornire qui indicazioni specifiche.

CIC: “CIC” è l'acronimo per “Carta Identità Cartacea”. Nel 2008 fu disposto per legge che gli uffici consolari in Europa potessero rilasciare la carta d'identità (allora cartacea) agli iscritti AIRE residenti nella circoscrizione: si rese quindi necessario poter consentire agli uffici consolari interessati di consultare l'AIRE centrale per verificare preliminarmente se il richiedente era appunto iscritto in AIRE; in seguito, ricevuta autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno che detiene i dati, la possibilità di consultare l'AIRE centrale fu estesa a tutti gli uffici consolari.

La banca dati CIC è quindi la “fotografia” – al momento aggiornata ogni due giorni (la data di aggiornamento si può comunque leggere in alto a sinistra della schermata) – dell'AIRE centrale. E'

utile perché permette di sapere se la posizione di un cittadino è registrata nell'AIRE comunale, e con quali dati.

In un futuro auspicabilmente molto prossimo sarà possibile, per gli uffici consolari, consultare l'intera banca dati ANPR, che contiene – oltre ai dati degli iscritti all'AIRE già consultabili – anche quelli relativi alle persone registrate anagraficamente in Italia.

Aggiornamento dati del Sifc di sede: La DGAI ha elaborato una procedura automatica che provvede all'aggiornamento, a seguito di allineamento con i dati AIRE del Ministero dell'Interno, delle schede presenti nel SIFC di tutti gli uffici consolari, mediante il popolamento dei campi relativi a: registrazione AIRE, trascrizione/registrazione degli atti di nascita e codice fiscale. Tale procedura è al momento eseguita con cadenza trimestrale, ma è in programma l'accorciamento di questo lasso di tempo; l'aggiornamento automatico centralizzato ha anche come conseguenza che il cittadino che ha presentato la domanda tramite Fast It vede aggiornato lo status relativo senza necessità di intervento da parte dell'operatore consolare.

Fast It: i connazionali possono richiedere l'iscrizione/variazione di indirizzo attraverso la piattaforma dei Servizi consolari on line Fast It (il cui uso è fortemente consigliato). L'operatore consolare, previo controllo dei dati, fa confluire in SIFC i dati dei richiedenti l'iscrizione/variazione direttamente da detta piattaforma senza necessità di digitarli nuovamente. Si consiglia l'attenta lettura dei manuali corrispondenti alle due piattaforme citate (Portale Anagrafe e Funzioni consolari: <https://anagrafe.esteri.it>).

6. Ho un dubbio: a chi mi posso rivolgere al Ministero?

Chi ha un dubbio deve innanzitutto consultare la normativa e la raccolta dei messaggi pubblicata su MAEnet (vedi paragrafo “Normativa: dove trovarla?”); qualora, nonostante lo studio – per il quale si deve trovare il tempo necessario, proprio come ci si aspetta da chi lavora al Ministero – il dubbio motivatamente permanga, oppure ci si trovi di fronte ad un caso particolare per il quale si ritiene opportuno acquisire un parere informale, si consiglia di inviare una richiesta via mail, indirizzandola all'ufficio competente per materia, e non al singolo addetto.

Gli uffici a Roma, e quindi chi ci lavora, sono comunque un osservatorio globale: in materia consolare, è capitato che un determinato problema sia emerso perché segnalato da più Sedi, oppure che si sia potuta suggerire una soluzione ad una sede mutuandola da soluzione analoga sperimentata

altrove con successo.

Questo è il patrimonio operativo che dal Ministero si può senz'altro condividere: e siccome chi lavora al Ministero deve avere il tempo di occuparsi anche delle questioni centrali, possibilmente per migliorare il lavoro delle Sedi all'estero, meno tempo si deve spendere per ripetere cose già dette e reperibili soprattutto nei messaggi, più ne rimane per progredire tutti insieme.

Per quanto riguarda la materia anagrafica, i quesiti vanno indirizzati a:

dggit-02@esteri.it se si tratta di quesiti di natura giuridica o organizzativa;

anagrafe@esteri.it se si tratta di quesiti riguardanti il funzionamento delle procedure informatiche;

Portale “Voto all'estero” (attivo nel periodo elettorale) se si tratta di quesiti anche in materia anagrafica che sorgono in occasione di un evento elettorale.

7. Lo schedario consolare, l'AIRE e il voto all'estero. Che cos'è l'allineamento dei dati?

Anche se gli uffici consolari erano dotati fin dalla fine degli anni Ottanta di attrezzature informatiche e programmi per la tenuta degli schedari, l'uso di quel programma di gestione negli uffici all'estero non ebbe dovunque un andamento uniforme. Ciò dipese non solo dal fatto che l'applicativo informatico all'inizio consentiva lo svolgimento di relativamente poche funzioni, che furono via via ampliate, ma anche dalla circostanza che in loco c'erano resistenze a modificare procedure operative manuali in essere da decenni, usando le quali gli addetti si sentivano evidentemente più sicuri.

Si diffuse poi negli anni Novanta anche l'opinione – errata allora e ancor di più oggi – consistente nella convinzione che “tanto maggiore è il numero di iscritti, tanto più importante è da considerare l'ufficio consolare”. Se ciò ebbe allora il merito di favorire l'inserimento dei dati negli schedari consolari informatizzati, portò però anche a farlo in parte a scapito della qualità del dato: non sempre, infatti, venivano effettuati i dovuti controlli (sulla cittadinanza e sull'attualità dell'indirizzo indicato) prima di inserire i dati, preferendo privilegiare il numero di schede inserite rispetto all'accuratezza delle verifiche preliminari.

Alla fine del 2001 fu approvata la legge sul voto all'estero (Legge 27 dicembre 2001, n. 459), che all'art. 5 contiene le norme per la formazione dell'elenco elettori.

La legge prescrive che l'elenco dei residenti all'estero, finalizzato alla compilazione dell'elenco elettori (di cui si parlerà più diffusamente nel Capitolo IV), si ottiene mediante unificazione dei dati degli schedari consolari e dell'AIRE: per la prima volta i dati degli schedari consolari e quelli

dell'AIRE – pur mantenendo ciascuno le proprie peculiarità e il proprio valore – vengono considerati di pari importanza.

Ciò portò però anche all'emersione di tutte le problematiche – che nel tempo sono diventate numericamente sempre minori, ma non sono ancora del tutto esaurite – relative a tutti i casi in cui, per le più varie ragioni, i dati registrati in uno dei due archivi non fossero coincidenti con quelli registrati nell'altro: è il concetto che è stato definito “allineamento”. L'allineamento dei dati è quindi la circostanza che i dati registrati nello schedario consolare e quelli registrati nell'AIRE siano perfettamente coincidenti.

CAPITOLO II

L'ISCRIZIONE ALL'AIRE

1. Il concetto di residenza

La residenza è definita come dimora abituale, ed è il luogo con cui si hanno maggiori legami.

La residenza è definita nel Codice Civile (art. 43) come il luogo nel quale una persona ha la propria dimora abituale, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale. La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Corte di Cassazione, sentenza 25726/2011). Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Esistono casi di persone che si spostano molto per ragioni personali o di lavoro, oppure che trascorrono periodi più o meno lunghi in luoghi diversi da quello di residenza: tali circostanze non incidono sulla determinazione del luogo di residenza.

2. La funzione dell'anagrafe

L'anagrafe è un semplice registro dei cittadini residenti in un determinato luogo o area.

I registri anagrafici hanno una sola funzione: quella di elencare le persone in base alla residenza: la tenuta dell'anagrafe è un obbligo di legge della Pubblica Amministrazione (Legge 24 dicembre 1954, n. 1228) cui corrisponde un obbligo del cittadino a rendere dichiarazioni veritiere e tempestive, ed è legata solamente alla constatazione oggettiva della residenza dei cittadini in un dato luogo. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe sia della popolazione residente in Italia (APR), sia di quella residente all'estero (AIRE). L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109, ha istituito l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. Il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 ha adeguato il regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'ANPR.

3. Principi generali della Legge 27 ottobre 1988, n. 470

Tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione all'AIRE entro i primi 90 giorni. Ogni ufficio consolare deve facilitare al massimo i cittadini che intendono chiedere l'iscrizione, senza richiedere documenti non necessari.

La legge n. 470 del 27.10.1988 fu emanata con un duplice obiettivo: quello di fissare le regole per la tenuta dell'AIRE e quello di definire le disposizioni per l'effettuazione del censimento (nella legge chiamato "rilevazione") dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge non dichiara positivamente chi deve essere considerato "residente all'estero", proprio perché il concetto di residenza è già espresso nel codice civile (vedi punto 1 di questo capitolo); viene invece fissato un limite temporale di dodici mesi al di sotto del quale la residenza all'estero non viene considerata permanente e pertanto non si deve dare luogo all'iscrizione all'AIRE.

Al riguardo, anche il Regolamento di attuazione della Legge n. 470/1988 (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323) richiama all'art. 8 il concetto generale di residenza, poiché specifica che "per immigrazione si intende la fissazione all'estero della dimora abituale".

4. Obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE

L'iscrizione all'AIRE di un cittadino residente all'estero, che ne ha i requisiti, è obbligatoria. Da ciò tuttavia derivano alcuni vantaggi ed agevolazioni riconosciute da diversi Enti ed Uffici.

L'iscrizione all'AIRE di un cittadino che fissa all'estero la dimora abituale e che non appartenga alle categorie indicate all'art. 1 comma 9 della L. 470/1988 è obbligatoria (non è peraltro prevista sanzione per chi non adempie a quanto prescritto dalla normativa).

Ad ogni buon fine, si ricorda che l'esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall'iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali. Per conoscere nel dettaglio vantaggi ed agevolazioni riconosciute da diversi Enti ed Uffici si deve indirizzare il connazionale a tali Enti: il consolato, infatti, potrebbe non essere a conoscenza delle disposizioni più aggiornate nelle singole materie, non essendo parte direttamente attiva nell'attuazione delle relative norme. Per gli aspetti fiscali i connazionali devono essere indirizzati all'Agenzia delle Entrate, nel cui sito sono riportate le disposizioni relative agli italiani residenti all'estero.

L'iscrizione all'AIRE comporta per i cittadini italiani la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti, a seconda dei casi, sia dal Comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto all'estero.

5. Tempistica per la richiesta di iscrizione in AIRE

Non è necessario che siano trascorsi dodici mesi per l'iscrizione all'AIRE. I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare entro novanta giorni dal trasferimento.

La legge 470/1988 usa il termine di dodici mesi solo per discriminare fra chi è soggetto all'obbligo di iscrizione all'AIRE (chi risiede o prevede di risiedere all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi) e chi non lo è (chi risiede all'estero o prevede di risiedervi per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi). Di conseguenza non è necessario che siano trascorsi dodici mesi per richiedere l'iscrizione; al contrario in previsione di una residenza superiore ai 12 mesi, le dichiarazioni in materia di AIRE devono essere rese entro 90 giorni dall'espatrio.

Con l'incremento della mobilità capita talvolta il caso in cui un cittadino chiede ad un ufficio consolare di essere iscritto all'AIRE anche se non può stabilire se la sua permanenza all'estero nella circoscrizione sarà di dodici mesi, o addirittura già sa che sarà inferiore perché poi seguirà un trasferimento sempre all'estero. In questo caso si deve avere riguardo al dettato dell'art. 1, comma 8, della legge 470/1988, che prescrive che non sia iscritto all'AIRE il cittadino che si reca all'estero per un periodo non superiore a dodici mesi. La legge fa riferimento in generale al trasferimento "all'estero" senza prescrivere che la residenza debba essere mantenuta nella stessa circoscrizione consolare: ne segue che, ai fini dell'iscrizione in AIRE, è prevalente la circostanza che il cittadino risieda al di fuori dei confini nazionali complessivamente per più di dodici mesi, anche se tale periodo fosse frazionato fra diverse circoscrizioni consolari per periodi ciascuno di durata inferiore.

L'art. 6.1 della Legge 470/1988 prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare entro novanta giorni dal trasferimento. Analogamente (art 6.3) devono dichiarare entro gli stessi termini di tempo il cambio di residenza estera all'Ufficio consolare competente per la nuova residenza comunicando i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione si riferisce.

L'ufficio consolare in questione comunicherà il cambio sia al comune AIRE che all'ufficio consolare precedente, ed entrambi potranno aggiornare in conseguenza i propri archivi.

Problemi possono invece nascere quando il cittadino comunica la propria intenzione di trasferirsi (oppure se comunque il Consolato ha notizia dell'avvenuto trasferimento) all'Ufficio consolare senza però poi perfezionare la procedura di iscrizione presso il Consolato di nuova residenza. Il consolato competente all'invio del mod. Cons01 è solo quello di residenza effettiva, anche perché è solo quell'Ufficio consolare che può esaminare la documentazione comprovante la residenza all'estero che deve essere presentata.

D'altra parte, però, non si può perdere l'informazione relativa all'intenzione di trasferirsi ovvero all'avvenuto trasferimento, anche perché l'art. 8 del D. Lgs. 71/2011 prescrive che lo schedario consolare venga tenuto aggiornato. Se quindi un Ufficio consolare riceve da parte di un connazionale la comunicazione del trasferimento verso la circoscrizione di un altro ufficio consolare, o comunque ne ha notizia, esso deve:

- a) informare il cittadino (anche semplicemente via mail) del fatto che la comunicazione della nuova residenza dovrà essere fatta, esclusivamente a cura del cittadino stesso e preferibilmente utilizzando la piattaforma Fast.It, al consolato competente per la nuova residenza, e che per farlo la legge assegna novanta giorni di tempo;
- b) informare il cittadino che, in mancanza di tale comunicazione verso il Consolato di nuova residenza, trascorsi sei mesi dalla comunicazione di trasferimento, il Consolato di precedente residenza dovrà chiedere la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità.

Ognuno dei componenti maggiorenni della famiglia, in possesso di capacità di agire, può e deve rendere personalmente le dichiarazioni inerenti i fatti ex art.13 del Regolamento anagrafico (DPR 223/1989), che vanno sottoscritte e corredate da copia del documento di identità (art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e Circ. Min. Interno n. 9/2012, punto 7). È dunque un preciso dovere del connazionale comunicare all'autorità consolare i propri spostamenti e quelli dei membri italiani della famiglia che si spostano con lui/lei. Come noto, i connazionali spesso non ottemperano a tale adempimento, tuttavia l'art. 6.5 della Legge consente all'autorità consolare di avvalersi della collaborazione delle autorità locali per ottenere la segnalazione dei nominativi dei residenti nella circoscrizione, naturalmente negli Stati ove ciò sia consentito dalla locale legislazione.

6. La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE

L'iscrizione all'AIRE ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio consolare competente per residenza.

La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE è disciplinata dall'art. 6, comma 9 bis della legge 470/1988: gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, art. 6 della Legge, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa all'Ufficio consolare, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. L'iscrizione in AIRE non può essere retrodatata nemmeno se il connazionale esibisce documenti che confermino con certezza che la sua residenza all'estero risale a molto tempo prima.

Se il connazionale, prima di espatriare, ha reso al Comune italiano la dichiarazione di trasferimento all'estero e ha presentato la richiesta di iscrizione in AIRE all'Ufficio consolare entro 90 giorni dall'espatrio, la conseguente iscrizione all'AIRE decorre dal giorno della dichiarazione resa in Comune.

Si sottolinea peraltro come la dichiarazione di espatrio sia facoltativa, mentre è un obbligo del cittadino che espatria rendere la dichiarazione all'Ufficio consolare di residenza all'estero. Qualora la richiesta di iscrizione in AIRE venga presentata all'ufficio consolare trascorsi i 90 giorni dall'espatrio, la data di decorrenza, in accordo con l'art. 6 comma 9 bis della legge 470/1988, coinciderà con la data di presentazione della richiesta all'Ufficio consolare.

Si rammenta che gli Uffici consolari devono trasmettere al competente Comune italiano le dichiarazioni di residenza all'estero presentate dagli interessati non appena possibile e comunque entro il termine di 180 giorni, come stabilito dall'art. 6 comma 7 della Legge 470/1988.

Approfondimento: Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si rammenta che, in base alla Legge 241/1990, il termine dei 180 giorni decorre dalla presentazione dell'istanza all'Ufficio consolare; tale termine si interrompe con la richiesta da parte dell'Ufficio consolare di eventuale integrazione documentale necessaria al perfezionamento dell'istanza e i termini per la conclusione del procedimento riprendono dal momento dell'integrazione documentale da parte dell'utente (180 giorni meno i giorni dalla richiesta di integrazione alla presentazione dell'integrazione). La conclusione (invio Cons01) deve avvenire entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio consolare. Anche il rifiuto dell'istanza per motivi ostativi deve avvenire entro 180 giorni dalla presentazione.

7. Casi in cui il cittadino italiano deve chiedere di essere iscritto all'AIRE

L'iscrizione o le variazioni sono obbligatorie in precisi casi, determinati dalla legge.

L'art. 2 della legge 470/1988 elenca i casi in cui il cittadino italiano deve chiedere di essere iscritto all'AIRE, ovvero quando si deve procedere all'iscrizione d'ufficio all'AIRE:

- a. per trasferimento della residenza da un Comune italiano all'estero (il Comune di iscrizione AIRE è quello di ultima residenza in Italia);
- b. per trasferimento dall'AIRE di altro Comune;
- c. a seguito della trascrizione dell'atto di nascita (il solo invio dell'atto di nascita da parte di un Ufficio consolare non è la conferma della residenza dell'interessato; di conseguenza, se si tratta di persona nata e residente nella circoscrizione consolare è opportuno inviare congiuntamente l'atto di nascita e il mod. Cons01, insieme al certificato di cittadinanza italiana);
- d. per acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero (l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di un cittadino straniero deve essere seguito da tutti gli adempimenti che si fanno normalmente per i cittadini *iure sanguinis*: pertanto sarà necessario inviare l'atto di nascita per la trascrizione e il mod. Cons01 per la conferma della residenza all'estero e la conseguente iscrizione all'AIRE);
- e. per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

Approfondimento. L'iscrizione all'AIRE di un connazionale è quindi condizionata da alcuni requisiti fondamentali della persona, in assenza dei quali non è possibile procedere alla richiesta di iscrizione. Fondamentale è per l'Ufficio consolare verificare il possesso della cittadinanza italiana acquisita alla nascita ovvero per naturalizzazione. Elementi per tale verifica possono essere ricercati in base alla legislazione vigente (vedi "MAEnet" – Norme MAE - Normativa consolare – Servizi consolari - Cittadinanza) ovvero, in caso di trasferimento dall'Italia o da altra circoscrizione consolare, presso il Comune od il Consolato di provenienza. Se il connazionale ha altre cittadinanze oltre quella italiana, quest'ultima prevale comunque nei rapporti con lo Stato italiano. Altro requisito fondamentale per i cittadini nati all'estero è la trascrizione dell'atto di nascita nel Registro di Stato Civile italiano, che può essere quello del Comune italiano di nascita o residenza della madre (se cittadina) o dell'avo materno, ovvero quello del padre o avo paterno (art. 17 del D.P.R. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ovvero il Comune di iscrizione AIRE della madre/del padre. È pertanto essenziale, ai fini dell'iscrizione in questione, che l'atto di nascita del connazionale nato all'estero sia stato trascritto o almeno inviato per la trascrizione presso un Comune italiano (come nel caso di contestuale richiesta di trascrizione dell'atto di nascita e di iscrizione all'AIRE). Salvo che non si abbiano dubbi sulle generalità che saranno attribuite al momento della trascrizione, **non è necessario attendere la conferma da parte del comune** per procedere con l'invio della documentazione (vedi al riguardo il messaggio DGIT-02 n. 87751 del 23.06.2021, reperibile anche in "MAEnet" – Dati – Norme MAE – Normativa consolare – Servizi consolari – Anagrafe).

Gli estremi della trascrizione dell'atto (Numero, Parte, Serie, Anno) devono essere annotati in SIFC. È attualmente in essere una procedura informatizzata gestita periodicamente dalla DGAI per l'aggiornamento automatico di tali dati, che confluiscono direttamente nel SIFC.

Attraverso SIFC1 (<https://apps.esteri.it/sifc1/>) sono consultabili da tutti gli Uffici consolari i dati relativi ai connazionali iscritti nelle anagrafi consolari.

In caso l'operatore consolare non reperisca in SIFC/SIFC1 tali estremi, è necessario verificare l'avvenuta trascrizione con il Comune interessato (opportuna a questo fine è la consultazione della base dati per le carte d'identità CIC (<https://cic.esteri.it/CIC/index.do>; nell'esempio seguente si evidenziano gli estremi dell'atto di nascita registrati):

Anagrafica			
Cognome:	Z**	Nome :	J**
Cognome coniuge:		Data di nascita :	*****
Sesso:	M	Stato civile:	CONIUGATO/A
Luogo/Comune nascita	L *****	Prov. nascita:	
Stato nascita:	R****		
Comune AIRE:	ROMA	Prov. AIRE:	RM
Professione:			

Estremi Atto Nascita				
numero: 00447	parte:	serie:	anno: 2020	comune: ROMA - RM

Residenza all'estero			
Sede di appartenenza :	*****	Indirizzo :	*****
Località:	*****	Provincia / contea :	
Stato Estero:	REGNO UNITO		

oppure, qualora il connazionale sia nato in altra circoscrizione consolare, con il Consolato competente per il luogo di nascita. La trasmissione dei modelli Cons01 di iscrizione all'AIRE senza previa verifica dell'avvenuta trascrizione dell'atto di nascita del connazionale potrebbe non andare a buon fine perché, in mancanza di trascrizione dell'atto di nascita, la persona è sconosciuta al Comune.

(Attenzione: nei casi in cui il connazionale nato all'estero provenga dall'Italia, perché rimpatriato e successivamente di nuovo trasferitosi all'estero, l'atto di nascita potrebbe essere stato trascritto da Comune diverso da quello di ultima residenza, a cui deve essere invece trasmessa l'iscrizione in AIRE: vedi esempio seguente):

Anagrafica			
Cognome:	*****TI	Nome :	*****O
Cognome coniuge:		Data di nascita :	*****2004
Sesso:	M	Stato civile:	CELIBE/NUBILE
Luogo/Comune nascita	IL ****	Prov. nascita:	
Stato nascita:	*****		
Comune AIRE:	ROSETO DEGLI ABRUZZI	Prov. AIRE:	TE
Professione:			

Estremi Atto Nascita				
numero: 00400	parte: 2	serie: B	anno: 2004	comune: RAPALLO - GE

Residenza all'estero			
Sede di appartenenza :	*****	Indirizzo :	*****
Località:	*****	Provincia / contea :	EE
Stato Estero:	REGNO UNITO		

Nel caso in cui si presenti all'Autorità consolare un cittadino nato all'estero ed attualmente residente

nella circoscrizione consolare, che abbia ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ovvero in forza di altre disposizioni presso un Comune italiano in cui ha risieduto, l'accertamento circa la trascrizione dell'atto di nascita ai fini dell'iscrizione all'AIRE va richiesto all'Ufficio di stato civile di detto Comune e non al Consolato nella cui circoscrizione il connazionale è nato. Vale la pena, per completezza d'informazione, sottolineare che laddove lo straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana con sentenza del giudice italiano, presenti all'ufficio consolare competente per residenza detta sentenza unitamente agli atti di stato civile da trascrivere e la richiesta di iscrizione in AIRE, l'Ufficio consolare inoltra tale documentazione al Comune italiano interessato.

8. Trasmissione di atti di stato civile

Il connazionale all'estero è tenuto a fornire all'ufficio consolare gli atti di stato civile che lo riguardano. La norma di carattere generale è riportata negli artt. 15 e 16 del DPR 396/2000 laddove si afferma che è dovere del cittadino far pervenire al Consolato competente copia degli atti di stato civile formati all'estero che lo riguardano. Nel caso in cui detti atti non siano mai stati consegnati al Consolato, né siano stati presentati direttamente al comune italiano per la trascrizione, l'operatore consolare inviterà l'interessato/a ad ottemperare agli obblighi di legge. Pur non essendo essenziale ai fini dell'iscrizione all'AIRE è opportuno che l'operatore consolare verifichi la posizione di stato civile del singolo connazionale anche in relazione agli altri eventi che vanno trascritti ovvero annotati nei registri di stato civile istituiti presso ogni Comune italiano: in particolare il matrimonio, la separazione, il divorzio, la nascita dei figli ed ogni altro evento per il quale sia prevista la registrazione o l'annotazione.

Nonostante quanto disposto dall'art. 45, comma 1, del DPR 445/2000, l'esperienza insegna che il possesso di un passaporto rilasciato in passato da un Consolato non è sufficiente ad attestare i dati anagrafici del connazionale, che potrebbero non coincidere con quelli trascritti dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune italiano: pertanto è opportuno esperire tutte le verifiche necessarie all'allineamento di tali dati tra schedario consolare ed anagrafe del Comune interessato (utile è la consultazione della banca dati per le carte d'identità CIC (<https://cic.esteri.it/CIC/index.do>)).

Essenziale è lo scambio di notizie su trasferimenti, rimpatri, e altro, tra Uffici consolari e Comuni al fine di garantire il completo allineamento tra i dati registrati dal Comune – che ha competenza primaria in materia di anagrafe e stato civile – e i dati registrati nello schedario consolare. Ai fini della tenuta corretta dello schedario consolare è importante che ogni pratica che coinvolga più di un Ufficio consolare ovvero più di un Comune, sia comunicata a tutti gli Uffici coinvolti. È il caso, ad esempio, della trasmissione in Italia per la trascrizione dell'atto di nascita di un connazionale, che sia nato all'estero in una circoscrizione consolare, ma che risieda in un'altra. Qualora la trasmissione degli atti di stato civile sia effettuata dal Consolato competente per il luogo di emissione di detti atti, anche il

Consolato di residenza deve esserne informato. Pertanto l'Ufficio che trasmette l'atto deve inviare per conoscenza la comunicazione anche al Consolato di residenza (Circolare MINT n. 15/2013: la richiesta di trascrizione può pervenire ai Comuni dall'ufficio consolare accreditato nel Paese, dove l'atto è stato formato o dall'Autorità consolare nel Paese in cui il connazionale risiede. Resta fermo che la legalizzazione deve essere effettuata dall'ufficio consolare accreditato nello Stato in cui l'atto è stato formato). In caso di trasferimento di residenza all'estero di un connazionale da una circoscrizione consolare ad un'altra, il Consolato di residenza deve inviare un Cons01 di inserimento al Comune competente, ma anche inviarlo per conoscenza al Consolato di precedente residenza per l'aggiornamento dello schedario consolare.

9. Iscrizione all'AIRE dei detenuti

I cittadini detenuti all'estero possono essere iscritti all'AIRE anche se a loro carico non è stata pronunciata una sentenza definitiva.

La legge 470/1988 non contiene indicazioni specifiche relativamente alla possibilità di iscrivere all'AIRE un detenuto: si deve pertanto fare riferimento alla normativa generale in materia anagrafica, ed in particolare al DPR 30 maggio 1989, n. 223, contenente il Regolamento anagrafico della popolazione residente.

Il DPR 223/1989 descrive due possibili tipi di agglomerazione anagrafica: l'art. 4 definisce la “famiglia anagrafica” come un insieme di persone – legate da vincoli di parentela o affettivi (condizione pertanto indispensabile) – che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune; l'art. 5 definisce invece come “convivenza anagrafica” un insieme di persone normalmente coabitanti per vari motivi: religiosi, di cura, militari, e anche di pena.

Ne segue che il regolamento anagrafico ben prevede che un detenuto possa essere iscritto anagraficamente quale residente nel carcere in cui è ristretto in quanto membro di una convivenza anagrafica. Il successivo art. 10-bis precisa che la mutazione anagrafica per trasferimento di residenza non può essere disposta nei confronti del detenuto in attesa di giudizio, stabilendo quindi un divieto assoluto.

Si ritiene però che l'iscrizione all'AIRE di un cittadino italiano che sia ristretto in carcere all'estero, anche se in attesa di definizione del procedimento che lo riguarda, sia consentita se richiesta dall'interessato. Gli uffici consolari potranno inoltre procedere anche d'ufficio qualora siano soddisfatti i requisiti di legge (in particolare avuto riguardo alla documentazione probante richiesta dalla legge: art. 6, comma 4, Legge 470/1988), ovviamente valutando le circostanze locali e quelle specifiche del caso: e ciò nell'interesse primario del cittadino interessato.

Approfondimento. Se quindi non vi è dubbio che – in analogia a quanto disposto per la tenuta delle anagrafi in Italia – un detenuto in forza di sentenza passata in giudicato possa senz'altro essere iscritto

all'AIRE anche d'ufficio, resta però da chiarire se e a quali condizioni possa essere iscritta all'AIRE una persona detenuta all'estero quando a suo carico non è stata ancora emessa una sentenza definitiva. L'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1238 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) prescrive che nell'anagrafe siano registrate tutte le persone che hanno la propria residenza nel comune. Lo scopo delle anagrafi è quindi quello di avere contezza di chi risiede e dove.

L'art. 12 del Codice civile fornisce invece le norme generali da applicare per l'interpretazione di qualsiasi legge: il primo comma prescrive che nell'applicare una legge si deve attribuire il senso reso palese dalle parole usate, e dall'intenzione del legislatore; il secondo comma prevede che, in mancanza di una precisa disposizione su una materia, si deve avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili.

Tenendo conto del principio di cui al secondo comma dell'art. 12 del Codice civile si ha quindi che, per quanto riguarda i detenuti all'estero in attesa di giudizio, è possibile applicare – in mancanza di disposizioni specifiche dettate dalla legge sull'AIRE – le norme previste per coloro che sono detenuti in Italia; fin qui, pertanto, si dovrebbe concludere che i detenuti in attesa di giudizio non possono essere iscritti all'AIRE né, ove già iscritti, è possibile chiedere la variazione dei dati relativi alla residenza, neppure d'ufficio.

Ma non si può però trascurare il principio contenuto nel primo comma dell'art. 12, secondo il quale nell'applicare una legge si deve – in mancanza di una previsione espressa in materia nella legge sull'AIRE – tenere conto dell'intenzione del legislatore.

Bisogna quindi domandarsi: “perché il legislatore ha voluto consentire l'iscrizione anagrafica presso il carcere solo ai detenuti condannati in via definitiva? Quale era la sua intenzione?”. La risposta è nell'oggetto stesso della legge 1238/1954: quella legge regola le anagrafi di chi risiede in Italia e quindi – nel rispetto del principio di cui all'art. 27.2 della Costituzione, che prescrive che “L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva” – non poteva fare altro che adeguarsi a ciò stabilendo senza eccezioni che la posizione anagrafica di una persona può essere variata solo se la condanna non sia più suscettibile di appello.

Una persona residente in Italia e detenuta in attesa di giudizio definitivo ha però comunque una sua posizione anagrafica presso un comune italiano: non rischia quindi di “scompare” anagraficamente, potendo sempre essere ricostruita la sua posizione e quindi chiarito, se del caso, il motivo della sua assenza dall'indirizzo di residenza registrato in anagrafe: non consentire la variazione anagrafica se non a seguito di condanna definitiva non lede perciò in alcun modo i suoi diritti, e aderisce al dettato costituzionale.

Diversa è la situazione se l'interessato – a qualsiasi anagrafe fosse precedentemente iscritto, in Italia o già all'AIRE – si trova invece ristretto in un carcere all'estero anche senza che sia stata emessa a suo

carico una sentenza definitiva: in questo caso infatti, non solo i poteri di accertamento da parte dell'autorità consolare sull'effettività della residenza sono nulli perché all'estero non è possibile disporre verifiche “de visu”; ma inoltre la perdurante assenza all'indirizzo dichiarato quale residenza, sia in Italia che all'estero, potrebbe portare alla cancellazione per irreperibilità: ai sensi dell'art. 11 del DPR 223/1989 per coloro che sono iscritti in Italia, e dell'art. 4 della legge 470/1988 per coloro che sono iscritti all'AIRE.

I cittadini italiani che risiedono all'estero, però, hanno diritto alla tutela da parte dell'autorità consolare nazionale: questo principio è contenuto nell'art. 5, comma 1, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che stabilisce che gli uffici consolari proteggono nello Stato di residenza gli interessi dei propri cittadini.

Negare l'iscrizione all'AIRE ad un cittadino ristretto in carcere all'estero, anche se non in forza di una condanna considerata localmente definitiva, significherebbe perciò venire meno, nell'ordine: ai principi costituzionali che prescrivono che la condanna definitiva abbia valore di colpevolezza, e non certo di aggiornamento anagrafico; ai principi della Convenzione di Vienna sulla tutela dei nazionali all'estero; all'intenzione del legislatore quando ha stabilito regole non già per l'iscrizione anagrafica dei detenuti, ma invece solo per la possibilità di variarla in seguito a condanna definitiva.

10. Iscrizione in AIRE del minore, nato in Italia, da genitore iscritto in AIRE

Prima iscrizione anagrafica del minore nato in Italia, da madre iscritta nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ovvero da padre iscritto in Aire qualora la madre sia cittadina straniera).

Accade che gli Uffici consolari si trovino a trattare le richieste di iscrizione in schedario consolare di minori nati in Italia, ma facenti parte di un nucleo familiare residente all'estero. Tale richiesta è spesso veicolata all'Ufficio consolare dai Comuni presso cui la nascita si è verificata. In alcuni casi viene richiesto dal Comune l'invio di un Cons01 da parte dell'Ufficio consolare per il perfezionamento dell'iscrizione in AIRE del minore, in altri il Comune iscrive d'ufficio il minore nell'AIRE all'indirizzo dei genitori. In altri casi ancora i genitori/genitore avanzano tale richiesta all'Ufficio consolare.

Anche se il minore non fosse ancora espatriato, l'Ufficio consolare deve acquisire il certificato di nascita del minore (necessario per il corretto inserimento dei dati) ed iscriverlo nello schedario consolare provvedendo, se richiesto, a trasmettere al Comune il Cons01 relativo. Tale procedura osserva quanto disposto dall'art. 7 del DPR 223/1989: “Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato [...]”.

11. Iscrizione in schedario (non in Aire) del minore per il quale non si dispone dell'atto di nascita

Nella quotidianità del lavoro consolare accade che, specialmente in occasione della richiesta di documenti di viaggio, il connazionale dichiara l'esistenza di figli minori, conviventi o meno che siano, per i quali però non produce il prescritto atto di nascita. La trattazione di tali posizioni coinvolge diversi aspetti e materie, che si intersecano le une con le altre.

Stato civile: l'obbligo di denunciare all'Autorità italiana gli accadimenti di stato civile avvenuti all'estero è previsto dagli artt. 15 e 16 dell'Ordinamento di stato civile (DPR 396/2000); il relativo atto deve essere munito delle formalità previste a seconda dei casi.

Documenti di viaggio: a seguito della modifica normativa alla legge 1185/1967 in vigore dal 14.06.2023 (DL 69/2023), non è più obbligatorio presentare l'assenso dell'altro genitore, e, pertanto, conoscere le generalità anagrafiche dei figli minori non è più un elemento necessario al rilascio del documento di viaggio di un connazionale. Il rilascio del passaporto o della CIE non può quindi in alcun modo essere negato solo sulla base della mancata registrazione dell'atto di nascita di un figlio minore. L'abolizione dell'assenso però non implica che le autorità consolari possano “disinteressarsi” dell'esistenza dei figli minori dei cittadini residenti, anche se i loro atti di nascita non sono registrati in Italia oppure se i figli sono residenti in Italia o in altra circoscrizione consolare.

Anagrafe – Aspetti giuridici: l'art. 8 del D. Lgs. 71/2011 prescrive che nello schedario consolare sia registrato, fra l'altro, *“ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale”*. L'esistenza di un figlio minore – convivente o meno che sia – rientra senz'altro nel novero delle notizie da annotare in schedario, ciò che diventa quindi il fondamento giuridico della registrazione in Sifc del figlio anche in assenza dell'atto di nascita in forma trascrivibile.

Per quanto riguarda le generalità da indicare in Sifc in mancanza almeno di una copia dell'atto di nascita, esse si potranno desumere dalla dichiarazione scritta del connazionale, la quale – pur non essendo tecnicamente una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, che stabilisce che possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) o di notorietà (art. 47) solo gli atti o i fatti, rispettivamente, già registrati o verificabili in Italia – resta comunque una dichiarazione firmata dall'interessato, della cui veridicità il connazionale si assume la responsabilità.

Anagrafe – Aspetti tecnici: Considerata la necessità della registrazione in Sifc del figlio minore anche in assenza dell'atto di nascita in forma trascrivibile, la scheda relativa dovrà pertanto essere inserita con lo status di ‘straniero’ e ‘residente’: in tale fase, infatti, manca la prova documentale della filiazione e quindi non è possibile indicare il possesso della cittadinanza italiana; lo status di “straniero” sarà poi eventualmente mutato in “italiano” alla presentazione dell'atto di nascita. Tale procedura evita la creazione di una posizione “SoloMAE” (italiano e residente presente solo nello schedario consolare e non in Aire) nelle more della trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora il figlio non sia residente nella circoscrizione la scheda andrà ugualmente inserita nel Sifc di sede ma, trattandosi di un “non residente”, il problema della creazione di un possibile “SoloMAE” non si porrà: si potrà pertanto procedere tranquillamente alla registrazione in Sifc del figlio minore utilizzando gli attributi appropriati “straniero” e “non residente”.

Si segnala ad ogni buon fine che tale problematica è nota a questo Ministero ed è allo studio l'introduzione di un ulteriore specifico attributo in Sifc da utilizzare più correttamente nelle situazioni di verifica pendente della cittadinanza o di acquisizione dell'atto di nascita per la successiva trasmissione.

12. Accertamento della residenza all'estero di un connazionale

Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (art. 6.4 Legge 470/1988).

Al fine di accertare la residenza all'estero di un connazionale l'operatore consolare potrà fare riferimento alla documentazione considerata come localmente probante della residenza e, in mancanza, anche a tutta quella documentazione (fatture relative ad utenze di vario tipo, contratti di affitto, contratti di lavoro e quant'altro) che si configuri come prova di residenza e dimostri che la persona effettivamente abita e vive continuativamente in quel Paese. Spesso una non corretta prassi in uso presso i consolati attribuisce l'obbligo di iscrizione all'AIRE solo a quei connazionali che siano in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità locali o di un visto che permetta la permanenza per un periodo superiore ai 12 mesi. È opportuno a questo proposito rammentare che le registrazioni anagrafiche devono rispondere alla situazione di fatto prima che alle risultanze documentali: il possesso del permesso di soggiorno o di un visto di lunga durata è certamente un documento che attesta che il connazionale risiede all'estero, ma non è condizionante circa la sua qualità di cittadino iscrivibile o meno all'AIRE. Infatti, la legge 470/1988 non cita in alcun articolo la circostanza che l'iscrizione all'AIRE di un cittadino dipenda da un qualsivoglia documento emesso da un'autorità straniera che attesti la residenza di quel cittadino in quello Stato. Oltre al caso di doppio cittadino, che quindi in quanto tale non può essere titolare di un permesso di soggiorno che viene rilasciato solo agli stranieri, è opportuno ricordare a questo proposito che in alcuni Paesi non esiste il permesso di soggiorno, ma solo un visto di lunga durata. Si potrà pertanto procedere all'iscrizione all'AIRE anche se il richiedente non è titolare di permesso di soggiorno.

Alcune Sedi rifiutano di trasmettere ai Comuni italiani richieste di iscrizione in Aire non corredate da prove di residenza da cui sia possibile evincere che il connazionale rimarrà nella circoscrizione consolare per un periodo superiore a 12 mesi. A seguito del trasferimento all'estero, entro 90 giorni dall'espatrio, la persona fisica ha l'incombenza di iscriversi all'Aire. Si deve considerare che l'art. 2,

comma 2, del TUIR, ritiene residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Per non confliggere con tale norma gli Uffici consolari devono procedere con la trasmissione delle richieste di iscrizione in Aire (che, si ricorda, sono sempre basate su una dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità), corredate dalle prove di residenza ritenute idonee ad attestare la residenza nella circoscrizione (art. 6 comma 4 Legge 470/88), anche se queste non coprono l'arco temporale di 12 mesi.

Un cittadino italiano che non possa dichiarare un indirizzo di residenza corrispondente ad un'abitazione, ma che possa fornire altrimenti prova della propria dimora abituale all'estero, può certamente essere iscritto all'AIRE. L'ufficio consolare dovrà illustrare al cittadino la necessità di avere un indirizzo a fini di recapito postale, senza il quale non sarà possibile completare l'iscrizione all'AIRE: questo indirizzo potrà però essere anche quello di un parente, di una persona o ente di fiducia, oppure di una casella postale.

Relativamente alla documentazione da esibire, nel rammentare che essa serve per confermare il fatto che una persona dimora abitualmente nella circoscrizione, prima che a definire un elemento toponomastico chiamato “indirizzo”, saranno le Sedi a dover valutare caso per caso l'idoneità della documentazione prodotta, oltre che in base a quanto eventualmente previsto dalla normativa locale (ad esempio, molti “senza fissa dimora” sono comunque registrati quali residenti dal comune e possono esibire certificazione di ciò), anche in base – in particolare per chi vive ad esempio su una barca – agli elementi desumibili da quanto prodotto, in particolare per quanto riguarda il lavoro, il reddito, l'assistenza sanitaria e in generale ciò che può presuntivamente confermare la dimora abituale dell'interessato nella circoscrizione consolare.

13. Il modello Cons01

Lo scambio di informazioni anagrafiche con i Comuni italiani deve essere rapido e puntuale.

È necessario stabilire un collegamento fra il Consolato e il Comune italiano affinché il primo fornisca al secondo le informazioni necessarie alla tenuta ed all'aggiornamento dell'AIRE. A tal fine è stato predisposto un modello, generato attraverso la piattaforma SIFC, che viene trasmesso telematicamente ai Comuni interessati, denominato Cons01. Esso contiene, oltre ai dati anagrafici della persona anche le informazioni di residenza, di stato civile, di professione, di titolo di studio, i dati relativi al comune/consolato di precedente residenza.

Il modello non è unico ma, in considerazione del tipo di informazioni che contiene, riguarda quattro diverse tipologie:

- Cons01 di Inserimento – Riguarda il primo stabilimento di residenza *nella circoscrizione consolare* di un connazionale, sia esso emigrato dall'Italia, sia trasferitosi da altra circoscrizione consolare, sia

in ogni altro caso in cui il consolato venga a conoscenza della presenza di un connazionale residente nella circoscrizione.

- Cons01 di Cancellazione – Riguarda tutti i casi in cui il connazionale non risulti più residente nella circoscrizione consolare, in quanto rimpatriato, deceduto o irreperibile (tali casi sono descritti nell'art. 4.1 della Legge 470/1988 parzialmente modificato dall'art. 1 della Legge 104 del 2002), o per perdita di cittadinanza.

Qualora la Sede riceva comunicazione del trasferimento del connazionale in un'altra circoscrizione consolare, mantenendo quindi la sua residenza all'estero, lo stesso deve essere indicato in schedario consolare come “trasferito”. Non si deve inviare un cons01 di cancellazione al Comune italiano, perché il connazionale rimane iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e la comunicazione della sua nuova residenza è già stata data dall'Ufficio consolare in cui l'interessato si è trasferito.

- Cons01 di Variazione – Riguarda i casi di aggiornamenti, in particolare dell'indirizzo, di cittadini che continuano a risiedere nella circoscrizione.
- Cons01 di Trasferimento ad altra A.I.R.E – Riguarda i casi di trasferimento dall'AIRE di un Comune a quella di altro Comune.

Per quest'ultima tipologia si precisa che le disposizioni di legge in proposito (Art. 2.1 lettera b. della legge 470/1988) prescrivono tassativamente che sia l'interessato a richiedere il trasferimento, che è consentito esclusivamente a coloro che abbiano membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune presso il quale viene fatta richiesta.

14. Cambiamento del Comune di iscrizione AIRE

È possibile cambiare il Comune di iscrizione solo su richiesta dell'interessato, che abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di destinazione. Non sono ammesse altre motivazioni.

L'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 470/1988 indica l'unico caso in cui è possibile, essendo già iscritti nell'AIRE di un Comune, richiedere il trasferimento nell'AIRE di un altro Comune. Questo cambiamento può essere fatto solo su richiesta dell'interessato, a condizione di avere membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di destinazione.

Le richieste di cambiamento che vengono fatte in base ad altri motivi (tipicamente, in seguito all'acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione) mancano pertanto di presupposto giuridico. Non sarà tuttavia possibile rifiutare la domanda se l'interessato la volesse comunque presentare, in base al principio che le anagrafi sono detenute dai Comuni.

La richiesta dovrà pertanto essere indirizzata al Comune di nuova iscrizione AIRE e per conoscenza al precedente Comune di iscrizione, eventualmente indicando che – limitatamente alle risultanze agli atti dell'ufficio consolare – non risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2 citato; saranno poi i comuni interessati a valutare la richiesta ed eventualmente a provvedere al completamento del carteggio e al perfezionamento dell'iscrizione. Si raccomanda di conservare in atti la richiesta di cambiamento di Comune di iscrizione firmata dal connazionale. Per completezza di informazione si segnala che gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di nascita, e che l'accoglimento della domanda produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del Comune (Legge 16 gennaio 1992, n. 15, art. 6).

15. Iscrizione d'ufficio: principio operativo e tempi

Vi sono alcuni casi in cui l'Ufficio consolare ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AIRE anche in assenza della domanda da parte dell'interessato e anche se l'interessato rifiuta esplicitamente di iscriversi all'AIRE; in quest'ultimo caso, il connazionale deve essere avvisato.

L'art. 6, comma 6 della legge n. 470/1988 dichiara il principio generale dell'iscrizione d'ufficio; il successivo comma 9 dello stesso articolo prevede inoltre un obbligo a carico dell'Ufficio consolare di procedere all'iscrizione d'ufficio, qualora in occasione della richiesta di certificati, atti o documenti, si constati che la posizione anagrafica del cittadino residente all'estero non è stata regolarizzata e lo stesso non renda contestualmente la dichiarazione ai fini dell'iscrizione AIRE.

La legge afferma che la richiesta di atti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di trasferimento di residenza ed aggiunge che in mancanza della dichiarazione gli Uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente all'iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

L'iscrizione d'ufficio è un mezzo alternativo per assicurare la regolarità della gestione anagrafica della quale il connazionale viene comunque informato tramite notifica al termine del procedimento.

È da rilevare che la norma citata indica un termine prima del quale non si può procedere d'ufficio, essendo necessario attendere che siano scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli interessati (cioè novanta giorni dall'espatrio).

L'art. 8 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (Regolamento di esecuzione della legge n. 470/1988) prescrive che l'Ufficio consolare, in caso di dubbio o risultanze contrastanti, accerti la veridicità delle dichiarazioni rese avvalendosi anche della collaborazione delle Autorità locali, e poi proceda ai conseguenti adempimenti. In conseguenza, anche a fronte di espresso rifiuto da parte dell'interessato relativamente all'iscrizione all'AIRE, qualora l'Ufficio consolare sia in possesso di documentazione che ne confermi la residenza all'estero sia perché acquisita direttamente, sia perché richiesta e ottenuta dalle autorità locali, dovrà senz'altro procedere a richiedere al Comune l'iscrizione all'AIRE dell'interessato qualora ne ricorrano i presupposti, anche in assenza di richieste di atti, documenti e

certificati. Al riguardo, si sottolinea che l'Ufficio consolare può senz'altro richiedere al Comune italiano nel quale il connazionale dichiara eventualmente di risiedere di confermare tale circostanza eseguendo in loco una verifica per mezzo della Polizia Municipale e comunicandone l'esito; si consiglia tuttavia di limitare tali richieste ai casi di effettiva necessità.

Naturalmente, qualora il richiedente non sia residente nella circoscrizione consolare ovvero non sia soggetto all'obbligo di iscrizione all'AIRE i servizi dovranno essere erogati secondo le modalità prescritte dalle normative vigenti per gli stessi.

16. Ricorso contro l'iscrizione all'AIRE: quali documenti conservare nel fascicolo

Come contro ogni provvedimento amministrativo, il cittadino può presentare ricorso contro la iscrizione d'ufficio all'AIRE.

L'iscrizione all'AIRE consiste in un provvedimento amministrativo adottato dal Comune, in quanto responsabile della tenuta delle anagrafi. Come sempre, contro tale provvedimento è ammesso ricorso, ad esempio qualora il cittadino ritenga che manchino i presupposti di legge per procedere a tale iscrizione.

Trattandosi di un provvedimento adottato da un Comune, in generale gli Uffici consolari sono coinvolti nella questione per il fatto che ad essi compete la trasmissione ai Comuni del modello Cons01. E' proprio agli Uffici consolari che abitualmente si rivolge il Ministero dell'Interno per avere copia della documentazione probatoria in base alla quale è stata richiesta l'iscrizione all'AIRE, da cui dimostrare in giudizio la legittimità dell'avvenuta iscrizione. Per questa ragione gli Uffici consolari devono privilegiare l'iscrizione su richiesta dell'interessato (conservando in atti tale richiesta) e prestare la massima attenzione prima di procedere ad un'iscrizione d'ufficio: soprattutto devono richiedere iscrizioni d'ufficio solo in presenza di documentazione che confermi la dimora abituale all'estero (cioè la residenza) del cittadino.

Per quanto riguarda la determinazione della residenza in occasione della richiesta di rilascio di passaporto da parte di persona non iscritta all'AIRE, si rimanda alle istruzioni contenute nel messaggio n. 87751 del 23.06.2021: in sostanza, la persona sostanzialmente residente dovrà essere iscritta all'AIRE non solo per ottemperare agli obblighi anagrafici, ma anche perché dalla residenza dipende la procedura da seguire per il rilascio del passaporto.

17. Casi di esclusione dall'iscrizione all'AIRE

Non si devono iscrivere all'AIRE solo coloro che sono dipendenti di ruolo dello Stato, in servizio all'estero e notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, e i militari in missione presso le strutture NATO.

La legge n. 470/1988 prevede l'obbligo di iscrizione all'AIRE per tutti coloro che risiedono all'estero,

intendendo per residenza la dimora abituale, e per durata un periodo superiore a dodici mesi.

L'art. 1, comma 9, della legge, è stato novellato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, che ha escluso dall'obbligo di iscrizione in AIRE i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale. Il predetto articolo, alla lettera b, esclude inoltre dall'iscrizione all'AIRE le persone (e i loro familiari conviventi) che posseggono i seguenti requisiti:

1. essere dipendenti dello Stato;
2. essere dipendenti di ruolo;
3. essere in servizio all'estero;
4. essere notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, rispettivamente sulle relazioni diplomatiche e consolari (oppure ai sensi della Convenzione di Londra del 1951 sullo statuto delle truppe della NATO, come chiarito dal Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 – consultabile nella normativa consolare).

Questi requisiti devono essere posseduti tutti, e la mancanza anche di uno solo di essi produce l'obbligo di iscrizione all'AIRE in caso di residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi.

Alcuni esempi pratici:

- a. funzionario di ruolo dell'ONU o dell'Unione Europea: si deve iscrivere all'AIRE perché non è dipendente dello Stato (manca il requisito 1);
- b. personale a contratto MAE: si deve iscrivere all'AIRE perché è dipendente dello Stato a tempo indeterminato, ma non di ruolo (manca il requisito 2);
- c. personale di ruolo MAE: non si deve iscrivere all'AIRE perché possiede tutti i requisiti sopra indicati;
- d. civile in servizio presso una base NATO: si deve iscrivere all'AIRE perché la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 riguarda solamente i militari;
- e. personale militare in servizio presso una base NATO: non si deve iscrivere all'AIRE, come chiarito dalla Circolare MIACEL sopra citata.
- f. Personale dipendente da Enti locali (Regioni, Province e Comuni) in servizio all'estero: si deve iscrivere all'AIRE perché non è dipendente dello Stato (manca il requisito 1).

18. Gestione anagrafica del minore non convivente con entrambi i genitori e residente all'estero

È possibile iscrivere un minore residente all'estero e non convivente con entrambi i genitori.

La Legge 219/2012 e il Decreto Legislativo 154/2013 hanno riformulato in maniera sostanziale il diritto di famiglia, determinando ricadute rilevanti nella gestione anagrafica del minore, cui il nostro ordinamento offre ora una tutela particolarmente rafforzata. Le nuove istruzioni operative – concordate con il Ministero dell'Interno - in merito alle modalità di trattazione delle domande di iscrizione AIRE dei minori, ovvero di modifica della loro posizione anagrafica sono state trasmesse alle Sedi con il

Messaggio n. 21662 del 06.02.2019.

Nel caso di minori italiani o doppi cittadini conviventi con un solo genitore e la cui residenza all'estero sia oggetto di contesa tra i genitori si consiglia, data la delicatezza della materia, di consultare preventivamente l'Ufficio IV della DGIT; resta comunque confermato che l'iscrizione all'AIRE del minore può essere richiesta anche in questo caso.

19. Poteri degli uffici consolari onorari in materia di AIRE

In materia di AIRE sono competenti solo gli Uffici consolari di prima categoria.

L'art. 16, comma 1 della legge n. 470/1988 indica che gli Uffici consolari di cui si parla nel testo sono esclusivamente quelli di prima categoria, cioè quelli presso i quali presta servizio personale di ruolo del MAE. In conseguenza, gli uffici consolari onorari non possono corrispondere direttamente con i Comuni italiani per quanto riguarda la gestione dell'AIRE, ma devono obbligatoriamente transitare per l'Ufficio consolare di prima categoria da cui dipendono (anche perché questo è l'unico modo, per il Consolato, per avere la garanzia di aggiornare il proprio schedario consolare).

20. Autocertificazione

Agli adempimenti in materia di AIRE si applicano le norme relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, tranne per quanto riguarda la dimostrazione della residenza all'estero, che deve essere documentata secondo quanto indicato in questo documento. Anche se la residenza può in generale essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, si rammenta al riguardo che può essere autocertificato solo ciò che è già conosciuto e registrato presso la PA italiana: nel caso quindi di una nuova residenza all'estero, tale dato non può essere autocertificato appunto perché non ancora registrato presso il comune italiano.

CAPITOLO III

LA CANCELLAZIONE DALL'AIRE

1. Casi in cui il Comune procede alla cancellazione dall'AIRE

La cancellazione dall'AIRE è disciplinata dalla legge, per casi precisi e specifici.

L'art. 4 della legge 470/1988 elenca i casi in cui si procede alla cancellazione dall'AIRE:

- a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero.
Quando un cittadino iscritto all'AIRE di un Comune italiano rimpatria in Italia nel Comune di iscrizione AIRE, il Comune cancella il suo nominativo dall'AIRE, ne dà comunicazione all'ufficio consolare di provenienza per l'aggiornamento degli schedari consolari, e lo iscrive nell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente);
- b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica. Quando un cittadino iscritto all'AIRE di un Comune rimpatria, ma fissa la propria residenza in un Comune diverso da quello di iscrizione AIRE, il Comune di nuova residenza lo iscrive nella propria APR e ne dà comunicazione sia al Comune di iscrizione AIRE, affinché quest'ultimo lo possa cancellare da tale anagrafe, sia all'Ufficio consolare di provenienza per l'aggiornamento dello schedario consolare;
- c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata. A seguito della trascrizione di un atto di morte il Comune cancella il cittadino dall'AIRE in cui era iscritto. Si rammenta al riguardo che gli atti di morte vanno inviati tempestivamente, in considerazione degli effetti accessori che può avere la trascrizione di un atto di morte in Italia, ad esempio a fini previdenziali o successori.
Vi sono però alcune situazioni in cui la documentazione presentata dai familiari del defunto è localmente sufficiente per riconoscere il decesso, ma non ha tuttavia la forma richiesta a fini della trascrizione nei registri dello stato civile italiano: si raccomanda – a fronte di documentazione considerata probante localmente – di procedere immediatamente alla richiesta di cancellazione dall'AIRE. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha espressamente suggerito di non richiedere la cancellazione per morte, bensì di inviare una richiesta di cancellazione per irreperibilità. Sebbene ciò non rifletta pienamente la situazione di fatto, è però l'unica soluzione possibile per procedere almeno all'aggiornamento anagrafico, in attesa dell'auspicabile completamento della parte che riguarda più direttamente lo stato civile. E' ovvio che tale procedura NON deve essere seguita in tutti quegli Stati in cui l'Ufficio consolare ha la possibilità di chiedere direttamente alle Autorità locali il certificato di stato civile necessario;
- d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
 - 1) trascorsi cento anni dalla nascita;

- 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
- 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita dai Comuni ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali;
- e) per perdita della cittadinanza. Chi perde la cittadinanza non ha più titolo per essere iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Della perdita della cittadinanza va data comunicazione al Comune con contestuale richiesta di cancellazione dall'AIRE dell'interessato;
- f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune. Il Comune di precedente iscrizione AIRE deve cancellare il nominativo dalla propria anagrafe, ed è per questo che tale circostanza è prevista dalla legge come una delle possibili cause di cancellazione.

2. Innovazioni introdotte, all'art. 4, lettera d), dalla legge 27 maggio 2002 n. 104: casi in cui l'Ufficio consolare richiede la cancellazione dall'AIRE

In assenza di indirizzo valido l'Ufficio consolare può richiedere la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta.

Nella formulazione originaria della legge 470/1988 la lettera d) dell'art. 4 prevedeva che si potesse cancellare un nominativo dall'AIRE per irreperibilità presunta, solamente trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successivi censimenti (che all'epoca avevano cadenza decennale). Non era previsto dalla legge né quindi applicabile per chiedere la cancellazione dall'AIRE il caso di irreperibilità che più frequentemente si presentava agli uffici consolari, e cioè la persona che cambiava recapito senza comunicare il nuovo, e della quale non si avevano più notizie anche da diversi anni.

La legge 27.05.2002, n. 104 ha finalmente posto rimedio a questa carenza riformulando la casistica prevista dell'art. 4 lettera d).

Non è casuale che questa norma sia stata cambiata pochi mesi dopo l'approvazione della legge sul voto degli italiani all'estero per elezioni politiche e referendum, che come è noto si svolge per corrispondenza. Dovendo infatti disporre di indirizzi aggiornati e completi per l'invio dei plichi si è stabilito di escludere dall'AIRE (e perciò anche dall'elenco degli elettori: vedi cap. IV) coloro per i quali mancava un indirizzo utilizzabile, onde evitare di far circolare materiale elettorale senza avere la ragionevole certezza che arrivasse effettivamente nelle mani del destinatario.

La Circolare n. 2/2004 del Ministero dell'Interno, frutto di una stretta collaborazione fra quella

Amministrazione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, detta al riguardo istruzioni ai Comuni, che devono accettare le richieste di cancellazione dall'AIRE quando l'Ufficio consolare, sotto la propria responsabilità, dichiara due cose:

1. che l'indirizzo precedentemente conosciuto non è più valido;
2. che non è possibile reperire un nuovo indirizzo del connazionale il quale, pertanto, è da considerare irreperibile, fatte salve eventuali diverse comunicazioni da parte di altri Consolati o Comuni italiani. Prima di dichiarare presumibilmente irreperibile un connazionale gli Uffici consolari devono pertanto esperire tutti i necessari controlli (contatti telefonici, mail), compresi, ove possibile, quelli in collaborazione con le Autorità locali; allo stesso tempo, all'esito negativo delle ricerche, la richiesta di cancellazione va inviata con tempestività ai Comuni.

3. Rimpatrio – Franchigia doganale

Aggiornamento dello schedario consolare in seguito alla comunicazione di rimpatrio del Comune italiano.

Secondo la normativa vigente, l'Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all'espatrio e alla residenza all'estero, ma non relativamente al rimpatrio (D. Lgs. 71/2011, art. 9). La Legge 470/1988 (artt. 4.1 lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art. 13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall'estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all'estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

Da un punto di vista anagrafico, quindi, l'Ufficio consolare non è il soggetto atto a raccogliere le dichiarazioni di rimpatrio da trasmettere ai Comuni in Italia: è invece obbligo del connazionale presentare le dichiarazioni anagrafiche al Comune italiano presso cui rimpatria.

Qualora l'Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l'indirizzo di recapito non è più attuale: a prescindere dalle successive vicende anagrafiche dell'interessato, infatti, quello che però è certo è che l'indirizzo di residenza all'estero annotato in AIRE non è più attuale.

In occasione del rimpatrio in Italia di cittadini da Paesi extra Ue si segnalano le norme di semplificazione dell'azione amministrativa introdotte nell'ordinamento italiano, citate nella Circolare n.22/d del 5 maggio 2004 dell'Agenzia delle dogane (reperibile sul relativo sito), in relazione alla documentazione necessaria per richiedere la fruizione della franchigia per i beni personali appartenenti a persone fisiche

che trasferiscono la loro residenza da un paese terzo nella Comunità. Gli interessati possono produrre, in luogo della dichiarazione rilasciata dall'Autorità consolare italiana nel Paese terzo, un'apposita autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia (DPR 445/2000).

Le Autorità competenti all'autorizzazione della franchigia sono gli Uffici doganali del luogo di arrivo, a cui possono essere indirizzati gli utenti per la verifica della documentazione necessaria.

CAPITOLO IV

ELENCO AGGIORNATO/ELENCO ELETTORI

1. Schedari consolari, elenchi AIRE ed elenco aggiornato

Gli schedari consolari e gli elenchi AIRE sono due banche dati differenti e gestite rispettivamente dalla rete consolare e dal Ministero dell'Interno. Annualmente quest'ultimo cura la formazione dell'elenco aggiornato, a fini elettorali.

Nei capitoli precedenti sono state esaminate le caratteristiche degli schedari consolari e dell'AIRE, che sono due diversi elenchi che ricadono sotto la responsabilità, rispettivamente, degli uffici consolari e dei Comuni italiani.

La legge sul voto degli italiani all'estero (n. 459 del 27.12.2001) ha istituito un terzo elenco, distinto dai due precedenti, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali da utilizzare in occasione dell'esercizio del voto degli italiani all'estero (rinnovo del Parlamento e consultazioni referendarie). L'art. 5 infatti stabilisce che “Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”; gli elenchi degli elettori sono quindi il risultato del confronto fra AIRE e schedari consolari, che produce l'elenco aggiornato (che include anche i minorenni e coloro che non hanno diritto di voto), dal quale viene in seguito estratto l'elenco degli elettori, ottenuto appunto escludendo i minorenni e coloro che non hanno diritto di voto, secondo questo schema:



2. Caratteristiche dell'elenco aggiornato e differenze rispetto a schedari ed AIRE

L'elenco aggiornato, formato annualmente dal Ministero dell'Interno, si basa sul confronto dei dati consolari e dell'AIRE, secondo specifici criteri.

L'elenco aggiornato viene per legge compilato una volta l'anno, nel mese di gennaio, in base ai dati al 31 dicembre precedente degli schedari consolari e dell'AIRE. A differenza di questi due ultimi, l'elenco aggiornato è statico, cioè una volta compilato non è soggetto a variazioni ed integrazioni durante l'anno, come invece accade per gli schedari consolari e per l'AIRE. Qualora nel corso dell'anno si tenga un evento elettorale e sia trascorso qualche mese dopo il 31 dicembre, le due Amministrazioni responsabili possono decidere di compilare un nuovo elenco aggiornato da utilizzare a fini elettorali, in modo appunto da recepire in esso tutti gli aggiornamenti intervenuti fra il termine dell'anno solare precedente e il momento del voto (o meglio: i sessanta giorni precedenti al voto, data entro la quale il Ministero dell'Interno deve consegnare al MAECI l'elenco elettori: art. 5, comma 8, del DPR 104/2003, contenente il regolamento di attuazione per il voto all'estero).

3. L'unificazione e le varie tipologie di risultato: allineati, “Solo MAE” e “Solo MIN”

Confrontando i dati degli schedari consolari e dell'AIRE, che sono di origine e status differenti, si evidenziano casi di completo allineamento, ovvero casi presenti solo in uno di essi, detti rispettivamente ‘solo MAE’ e ‘solo MIN’.

L'operazione di “unificazione” di cui parla l'art. 5 della legge n. 459/2001 consiste nel confronto informatico dei dati degli schedari consolari e dell'AIRE, secondo regole tecniche fissate preventivamente di concerto fra i due Ministeri interessati (Esteri ed Interno) e tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del DPR 104/2003, in particolare (comma 7) per quanto riguarda il fatto che in caso di perfetta coincidenza, viene assunto come consolato competente e indirizzo dell'interessato quello registrato nello schedario consolare.

Al termine del confronto ciascun nominativo presente nelle banche dati viene marcato in modo diverso a seconda dell'esito del confronto. Si hanno pertanto tre tipi di risultato:

- nominativo “allineato”: è presente sia negli schedari consolari che nell'AIRE;
- nominativo “Solo MAE”: è presente negli schedari consolari ma NON nell'AIRE;
- nominativo “Solo MIN”: è presente nell'AIRE ma NON negli schedari consolari.

L'elenco aggiornato è costituito da tutti i nominativi allineati più tutti i nominativi “Solo MIN”; questi ultimi, infatti, pur non risultando presenti negli schedari consolari, sono comunque iscritti nell'unica anagrafe che ha valore giuridico (l'AIRE), e quindi, fino ad eventuale cancellazione, hanno diritto di essere inclusi nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero. I “Solo MIN” sono quindi presenti anche nell'elenco elettori.

4. Come trattare i “Solo MAE” e i “Solo MIN”

I casi di disallineamento vanno trattati opportunamente, per fare sì che diminuiscano progressivamente, avvicinando sempre di più gli schedari consolari ai dati AIRE.

Sebbene l'elaborazione dell'elenco aggiornato venga effettuata centralmente e non sia quindi parte dell'attività degli Uffici consolari, è però necessario che gli operatori sappiano come si arriva all'inclusione o meno di un nominativo, in modo da poter risalire alla causa di un eventuale problema (mancata inclusione, mancata esclusione o discordanze sulle generalità) ed essere quindi in grado di adottare le azioni correttive per risolverlo.

La materia è stata ampiamente trattata nel messaggio n. 301/50838 dell'11.02.2008, pubblicato in normativa consolare nella sezione “Anagrafe consolare”, al quale si rimanda per la trattazione completa dell'argomento, nonché in più recenti messaggi inviati nel 2022 e nel 2023 (in particolare, il messaggio n. 39965 dell'08.03.2023, e relativo allegato operativo) in seguito alla distribuzione alle Sedi dei files contenenti i c.d. “quasi allineati”.

In generale, a fronte di casistiche tendenzialmente anomale (sia i solo MAE che i solo MIN infatti non dovrebbero in teoria esistere, se non limitatamente a quel breve lasso di tempo che intercorre fra la comunicazione di una variazione e la sua ricezione nell'AIRE), l'Ufficio consolare deve esaminare la singola posizione per individuare – alla luce delle indicazioni contenute nei messaggi richiamati – gli elementi mancanti per il perfezionamento della pratica e l'allineamento del nominativo, oppure per decretare la sua espunzione dallo schedario o dall'AIRE in quanto, rispettivamente, carente di elementi essenziali o sconosciuto.

Sarà quindi necessario verificare che le generalità siano scritte correttamente nelle banche dati tenendo presente che salvo prova contraria fanno fede quelle indicate dal Comune; che lo stato civile sia stato regolarizzato secondo quanto illustrato in precedenza, che il cittadino non sia considerato dal Comune quale residente in altra circoscrizione consolare; e in generale verificare che cosa può aver generato la mancanza di corrispondenza fra i due archivi (schedari consolari ed AIRE), intraprendendo a seconda dei casi le azioni necessarie per la correzione della discordanza e il completamento della documentazione.

5. Verifiche anagrafiche in occasione degli eventi elettorali

In occasione delle elezioni, e in limitati, specifici casi, l'ufficio consolare può trovarsi a dover garantire il diritto di voto anche a cittadini non iscritti negli schedari consolari, né all'AIRE.

Nell'imminenza dello svolgimento delle consultazioni elettorali all'estero si verificano di frequente casi di persone che sono residenti all'estero (da non confondere quindi con le persone temporaneamente all'estero, che possono chiedere di votare ai sensi dell'art. 4-bis della legge 459/2001) e richiedono di

essere ammesse al voto, e per le quali i Comuni concedono il prescritto nulla osta che permette di iscrivere l'elettore nell'elenco aggiunto. Tuttavia, in molti casi si è constatato che il Comune, nonostante la richiesta fatta dall'Ufficio consolare e la risposta positiva che è stata data, in seguito non provvede all'iscrizione del cittadino nella propria AIRE, anche perché non ha ricevuto il prescritto mod. Cons01. Esiste anche il problema uguale e contrario, cioè di cittadini che vengono segnalati dai Consolati come da stralciare per vari motivi, ma che in seguito non vengono cancellati dall'AIRE.

Gli uffici consolari non devono perdere traccia delle verifiche effettuate in occasione degli eventi elettorali provvedendo – se possibile contestualmente, in modo da non dover esaminare in seguito nuovamente la pratica – anche all'invio della documentazione necessaria a seconda dei casi all'aggiornamento dello stato civile, della cittadinanza o dell'AIRE.